



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

Canone di accesso a strada statale all'interno dei Comuni con meno di 20.000 abitanti

Ud. 30/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

- ricorrente -

contro

- controricorrente -



Rilevato che:

la presente controversia ha ad oggetto il preteso diritto di ANAS S.p.A. di riscuotere i canoni di accesso dalla strada statale «Romea» all'immobile di proprietà di Giancarlo Rosestolato, situato all'interno del centro abitato in Comune di Taglio di Po;

il diritto viene contestato da Giancarlo Rosestolato sul presupposto che, annoverando Taglio di Po un numero di abitanti inferiore a 20.000, quantunque i tratti di strada all'interno del centro abitato siano parte della rete delle strade statali, i «canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale» sarebbero «fatti salvi in favore dei Comuni» dall'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, e non spetterebbero, quindi, ad ANAS S.p.A.;

in applicazione di tale disposizione di legge, e in accoglimento della domanda proposta da Giancarlo Rosestolato, il Tribunale di Rovigo accertò che ANAS S.p.A. non è titolare del diritto di riscuotere il canone, condannandola anche alla restituzione dei ratei già percepiti;

ANAS S.p.A. propose impugnazione, che venne accolta dalla Corte d'Appello di Venezia, la quale ritenne non più vigente l'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, in quanto implicitamente abrogato da disposizioni legislative successive e, in particolare, dagli artt. 2, 22 e 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 («Nuovo Codice della Strada»), dal d.lgs. n. 143 del 1994 («Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»), dall'art. 18 del d.P.R. n. 242 del 1995 («Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade») e, infine, dall'art. 55, comma 23, della



legge n. 449 del 1997 («Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», erroneamente indicata nella sentenza qui impugnata come «Legge Finanziaria del 1997»);

la Corte territoriale non ha condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui l'art. 4 della legge n. 59 del 1961 sarebbe da considerare però ancora in vigore, in quanto espressamente menzionato (insieme ad altri articoli della medesima legge) al n. 1696 dell'elenco allegato («Allegato 1») al d.lgs. n. 179 del 2009 (cd. «salva leggi»);

infatti, secondo la Corte d'appello, *«il decreto del 2009 ha inteso far salve tutta una serie di norme, siccome vigenti all'epoca della sua entrata in vigore, così come modificate a tale data per effetto di interventi legislativi adottati dopo la loro emanazione, includendo esplicitamente nelle "modificazioni" anche l'abrogazione implicita delle norme stesse, com'è reso evidente dal richiamo operato all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;*

contro la sentenza della Corte d'appello Giancarlo Rosestolato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il primo dei quali è volto a censurare la violazione o falsa applicazione «dell'art. 4 l. 59/61 e del Decreto Legislativo 285/1992, in relazione all'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 179/2009»; in sostanza, il ricorrente ribadisce la tesi secondo cui all'esplicito inserimento della legge n. 59 del 1961 nell'elenco delle disposizioni legislative statali per le quali il d.lgs. n. 179 del 2009 ha disposto la «permanenza in vigore» deve essere attribuito un valore normativo che non può essere ignorato nell'interpretazione dell'art. 1 (in realtà, art. unico) del medesimo decreto;

ANAS S.p.A. si è difesa con controricorso;



entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Ritenuto che:

il primo motivo di ricorso pone la questione della permanente vigenza o meno dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961 – che pure si ritiene implicitamente abrogato dalle successive norme del Codice della Strada e relative all'istituzione e al finanziamento dell'attuale ANAS S.p.A. – per effetto del suo inserimento nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 179 del 2009;

in questi termini, il ricorso troverebbe conforto in uno specifico precedente di questa Corte (ord. n. 11266/2020), ove si è statuito che l'art. 4 della legge n. 59 del 1961 è norma da ritenersi ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, che, nell'Allegato 1 n. 1696, la annovera tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° 1. 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-*bis* e 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005 e successive modificazioni (conf., successivamente, anche Cass. n. 4192/2023);

in senso contrario si è invece espressa questa Corte in altro provvedimento, ove si è ritenuto decisivo il rilievo che «*la legge delega 246/2005 (sulla cui base è stato emanato il d.lgs. 179/2009) ha posto il criterio direttivo di escludere le disposizioni colpite da abrogazione tacita, poiché ciò implica che non sono indispensabili (concernendo una materia ormai diversamente disciplinata)*», ritenendosi di conseguenza irrilevante l'inserimento della legge n. 59 del 1961 nell'elenco di cui all'Allegato 1 (Cass. n. 15942/2024);



in quest'ultimo senso – con riguardo alla medesima questione riferita ad altra legge inserita nel citato Allegato 1 – si è più volte pronunciata la Sezione Lavoro di questa Corte, statuendo che per *«le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate ovvero ... le disposizioni che, al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 179 del 2009, avevano esaurito la loro funzione o erano comunque obsolete, ... non potendo [esse]... essere inclus[e], in base alla legge di delega, fra le norme "salvate", la relativa ricomprensione al suddetto fine nell'Allegato 1 ... si deve considerare tamquam non esset, frutto di un lapsus calami, sulla base di una interpretazione rispettosa dell'art. 15 preleggi e costituzionalmente orientata, nel senso della coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (art. 3 Cost.), del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 76 Cost.)»* (Cass. n. 19420/2013; conf., successivamente, Cass. nn. 7976/2016 e 26488/2018);

sennonché, proprio con riferimento alla disposizione di legge considerata nei citati precedenti della Sezione Lavoro di questa Corte (art. 8 della legge 25.7.1952, n. 991, inserito nell'Allegato 1 alla voce n. 1266) è intervenuta – sollecitata dal Tribunale di Sondrio, che aveva ritenuto poco appagante la soluzione del *«tamquam non esset»* – la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 182/2018, ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani)»*;



a questo punto è evidente che risulta tutt'altro che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 anche nella parte in cui questo dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, di cui il «diritto vivente» non ha mai messo in dubbio che fosse stato in precedenza abrogato «per incompatibilità» con le nuove disposizioni del Codice della Strada e sull'istituzione e il finanziamento dell'ente ora divenuto ANAS S.p.A.; infatti, le due normative pongono – sotto il profilo, che qui interessa, ovverosia quello della titolarità del diritto alla percezione dei canoni per l'accesso alle strade statali nei centri abitati con meno 20.000 abitanti – conseguenze giuridiche inconciliabili, tali che l'applicazione dell'una non può che comportare la non applicazione dell'altra;

una volta escluso, sulla scorta delle condivisibili indicazioni contenute nella citata sentenza n. 182/2018 della Corte costituzionale, che il d.lgs. n. 179 del 2009 sia «meramente ricognitivo» e dunque privo di «forza legislativa», non meno evidente è la rilevanza della questione nel presente processo, in cui Giancarlo Rosestolato chiede al giudice di accertare che ANAS S.p.A. non è titolare del diritto al pagamento dei canoni per l'accesso alla strada statale proprio invocando la *reviviscenza* dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, voluta dal legislatore mediante l'inserimento di tale disposizione nello Allegato 1 al d.lgs. n. 179 del 2009.

P.Q.M.

la Corte:

visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11.3.1953, n. 87;



dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – con riferimento all'art. 76 della Costituzione – dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961;

sospende il presente giudizio;

ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

dispone l'immediata trasmissione degli atti, compresa la documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Il Presidente
Guido MERCOLINO

